



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

Dott. [REDACTED]

Presidente

Dott. [REDACTED]

Consigliere

Dott. [REDACTED]

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. [REDACTED] RG vertente

tra

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]  
[REDACTED]

-parte appellante

e

[REDACTED] e [REDACTED] rappresentati e difesi  
dall'avv. MARIA CHIARA MAGI

-parte appellata

Conclusioni delle parti: come in atti.

**Fatto e diritto**

1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.

Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti nel provvedimento gravato e come risultanti dagli atti difensivi di parte.

2. Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd "principio della ragione più liquida" che " (...) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul



piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre" (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n° 1113/15).

3. Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni poste con il primo motivo di appello incidentale che di seguito si riporta:

" A. *Violazione e/ falsa applicazione di legge degli art. 1284 c.c. e 117 TUB – violazione artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – omessa motivazione in merito ad una richiesta attorea*

*Il Tribunale – di fatto – ometteva di considerare che il contratto prodotto dagli attori e quello prodotto dalla convenuta non combaciassero e che quindi non fosse stata raggiunta la prova del rispetto degli artt. 1284 c.c. e 117 TUB, soprattutto alla luce dell'istanza ex art. 119 TUB contenuta in atto di citazione (pag. 2) e poi dell'istanza istruttoria ex art. 210 c.p.c. (contenuta a pagg. 2 e 21 dell'atto di citazione, a pag. 13 della I memoria, ed a pag. 1 e ss. della II memoria attorea), negata dal G.I. con l'ordinanza del 19.05.2016.*

*Nonostante tali omissioni, il G.I. decideva. È chiaro che questo accertamento fosse prodromico alla verifica del rispetto della normativa antiusura e agli ulteriori vizi eccepiti.*

*Come precisato in tutti gli atti processuali di 1° grado (ivi compresa la comparsa conclusione, pagg. 3 e ss. e la memoria di replica, pag. 1 e ss.), nonchè in sede di comparsa in appello (pagg. 12), nei documenti depositati dall'istituto di credito (docc. 3-4 allegati comparsa), era presente solo una porzione di contratto di conto corrente n. [REDACTED] formato originariamente da 28 pagine, ma prodotte in giudizio solo. Tutte circostanze mai negate nè contrastate dalla convenuta in primo grado.*

*D'altra parte, il contratto allegato dall'attrice (doc. 6 allegato II memoria), seppur apparentemente identico per numero cliente e numero pratica, in realtà è diverso, non corrispondendo il numero di pagine (in questo caso, 27). Questo documento è privo di qualsiasi firma.*

*Il G.I., in tale circostanza, si è limitato a riportare quanto riferito dal CTU, che nell'elaborato peritale riferiva – in maniera del tutto apodittica – che i due esemplari fossero identici, nonostante l'evidente difformità, per il solo fatto che riportavano il medesimo NDG.*

*Mentre il CTU rinunciava ad esercitare il potere – concesso dal G.I. nell'ordinanza istruttoria del 19.05.2016 – di cui all'art. 198, 2° comma, c.p.c. (si vedano pagg. 7-8 dell'elaborato peritale),*



nonostante nel verbale di inizio delle operazioni peritali avesse chiaramente manifestato la volontà di attivarsi in tal senso.

L'orientamento consolidato, e conforme al dettato normativo, stabilisce che il requisito della forma ad substantiam deve preesistere al giudizio.

In effetti, l'incontro della volontà non sembra essere stato provato dalla banca, nonostante le specifiche contestazioni e istanze attoree (pagg. 7 e ss. – 15 atto di citazione; pag. 6 l memoria attorea).

Né può attribuirsi valore confessorio alla dichiarazione del cliente di aver ricevuto copia del contratto, poiché l'unica copia in possesso della parte attrice – ed allegata - è priva della sottoscrizione della banca ed il suo contenuto non è neppure corrispondente al contratto depositato parzialmente dalla banca.

Il rispetto della forma scritta, dunque, imposta dalla norma sopra citata, esige che la volontà contrattuale sia consacrata in un documento di contenuto certo e che esso contenga tanto la sottoscrizione del cliente, quanto quella della Banca.

Nel caso di specie, nulla di tutto questo emerge dagli atti processuali: non è stato prodotto un esemplare completo del contratto, nè la Banca ha mai confutato quanto sempre dedotto da parte attrice.

In ogni caso, si precisa che nei contratti di conto corrente (soprattutto di apercredito) la questione non è solo relativa alla tutela del contraente debole a che egli sia adeguatamente informato sulle condizioni contrattuali, bensì vi è una ragione più specifica relativa alla pattuizione concorde di interessi ultralegali ai sensi dell'art. 1284 c.c.: ovvero sia non è una questione di forma, ma di contenuto.

L'art. 1284 c.c., infatti, è una norma inderogabile che sancisce la nullità parziale del contratto, espungendo la clausola nulla (e cioè non una nullità di protezione).(...)

Se non esiste un documento certo dal quale comprendere le condizioni poste al correntista, è indubitabile che non siano stati specificatamente pattuiti gli interessi, né tutte le ulteriori voci economiche.

L'omessa certezza in ordine al contenuto univoco ed alle sottoscrizioni comporta la nullità dell'intero rapporto, ai sensi dell'art. 117, commi 1, e 3 TUB, e dell'art. 1284 c.c., con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti, poiché non vi è prova che il contratto si sia validamente formato.

E pertanto, in primo grado, si chiedeva di accertare il controcredito della [REDACTED] sulla base dei ricalcoli effettuati dal CTU (pag. 16 elaborato):



- con la sanzione della non debenza di alcuna remunerazione per € 6.042,47 (tesi più corretta anche secondo la S.C. 7.
- Ovvero la conversione del tasso imposto con il tasso legale (€ 5.631,01);
- Ovvero la conversione del tasso con i tassi minimi BOT (€ 5.568,68).
- Ovvero il metodo suggerito dal CTP attoreo, [REDACTED] e cioè la sostituzione dei tassi applicati con: “il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; con conseguente rideterminazione fornita dal CTU”.

4. La censura, ad avviso della Corte, contrariamente a quanto statuito sul punto dal primo Giudice, merita accoglimento sulla base del rilievo assorbente che il contratto prodotto dalla Banca (in forma incompleta ed inidonea), con il quale sarebbero state asseritamente concordate le condizioni economiche del conto (tassi di interesse, capitalizzazione trimestrale, spese, etc.), sebbene sottoscritto dal solo correntista, per essere valido, avrebbe dovuto essere consegnato in copia allo stesso, ma agli atti, non risulta che siffatta consegna sia mai avvenuta.

E' noto che, con riferimento al contratto c.d. monofirma, a far data dalle pronunce della Suprema Corte a S.U. del 23 gennaio 2018, n. 1653 e 16 gennaio 2018, n. 898 si è consolidato il principio, applicabile non solo al contratto quadro di intermediazione finanziaria di cui all'art. 23 TUF, ma anche ai contratti di conto corrente bancario, secondo cui "il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente, previsto dall'art. 117 del T.U.B., è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, non necessitando la sottoscrizione anche della banca, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dalla stessa tenuti". Quindi, i contratti bancari ed i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (Cass. 10/09/2019, n. 22640; Cass., n. 14243/2018; Cass., n.



14646/2018; Cass., n. 8870/2019; Cass. n. 17650/2019; Cass., n. 22385/2019; Cass., n. 24669/2019; Cass. (Cass., n. 9196/2021).

Affinché il requisito di forma sia rispettato è dunque necessario che il contratto, quand'anche sottoscritto dal solo correntista, gli sia comunque consegnato in copia sottoscritta dal cliente, venendo altrimenti frustrate le finalità di protezione delle norme, tanto del TUF quanto del TUB.

5. La banca dunque, nel presente giudizio, oltre a produrre copia del contratto sottoscritto dal cliente, avrebbe dovuto dare la prova di aver consegnato al suddetto copia sottoscritta della documentazione contrattuale.

Nella fattispecie tanto non è avvenuto atteso che il correntista ha ricevuto e poi prodotto in giudizio una copia non sottoscritta del contratto cioè una copia da cui non è desumibile il rispetto degli obblighi minimi di forma.

6. Va poi considerato che il documento prodotto dalla parte correntista risulta completo di documento di sintesi, condizioni generali, condizioni economiche e condizioni giuridiche ma privo di firme di entrambe le parti.

La Banca ha invece prodotto copia parziale di un accordo di c/c e precisamente il frontespizio e le pagine nn. 25, 26 e 27 in cui sono presenti (alle pagine 26 e 27) unicamente le firme di parte originaria attrice. Il documento non contiene le pagine con le condizioni economiche e giuridiche di conto corrente.

Dunque il documento prodotto è inidoneo ad attestare il perfezionamento del contratto e non può essere integrato da quello non sottoscritto e prodotto dal correntista.

7. Il difetto di prova della consegna al cliente di copia del contratto sottoscritto ed il difetto di prova del perfezionamento in forma scritta del contratto, comportano l'invalidità del rapporto a norma dell'art. 117 T.U.B., dovendosi di conseguenza espungere dal calcolo del saldo finale tutti gli importi addebitati a titolo di interessi ultralegali, anatocismo trimestrale, cms e spese.

Cass. civ., sez. III, sentenza n. 5609 del 7 marzo 2017 ha chiarito che la mancanza di forma scritta per il contratto di apertura del conto corrente comporta la nullità dell'intero rapporto ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. con conseguenti obblighi restitutori di tutti gli interessi percepiti. La nullità integrale del contratto (per assenza di forma scritta) comporta il ricalcolo del saldo senza applicazione di alcun interesse debitore, neanche sostitutivo (tassi BOT), che va invece applicato nel diverso caso in cui v'è contratto scritto ma manchi la pattuizione del tasso di interesse o il tasso pattuito violi i commi 4 e 6 dell'art. 117 TUB, o sia indeterminato ed indeterminabile.



8. Applicando in tal modo la prima metodologia indicata dal Ctu (che prevede la non debenza assoluta di interessi, commissioni e spese, con obbligo di restituzione al correntista) l'indebitato va quantificato come segue:

Interessi addebitati dalla Banca € 4.017,93

Corrispettivo su accordato e CIV € 1.085,05

Spese € 939,49

Totale indebitato € 6.042,47

9. L'accoglimento del primo motivo di appello incidentale comporta l'infondatezza di ogni ragione fatta valere con l'appello principale e l'assorbimento di ogni altro motivo di appello incidentale. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo il valore indeterminabile "minore".

Le spese di Ctu seguono la soccombenza della banca.

**PQM**

### **LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA**

*definitivamente pronunciando, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:*

*1-in parziale riforma della gravata sentenza dichiara la nullità del contratto di conto corrente oggetto di causa e ridetermina il saldo di conto corrente come da punto 8. in motivazione che precede;*

*2-condanna la parte appellante principale al pagamento, in favore delle parti appellanti incidentali, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 545,00 per esborsi ed euro 7000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf., cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 355,50 per esborsi ed euro 5800,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge*

*3-pono le spese di Ctu a carico dell'appellante principale liquidate come in atti.*

*Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 29 marzo 2022.*

**IL PRESIDENTE**

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

Dr. \_\_\_\_\_

